R.G. 3787 2017



Tribunale Ordinario di Velletri Sezione lavoro O R D I N A N Z A

nel ricorso promosso ex art. 700 c.p.c. - art. 669 sexies c.p.c. -

Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Raffaella Falcicine, nel ricorso promosso ex art. 700 c.p.c. da

rappresentata e difesa dall'a v. Vincenzo La Cava

RICORRENTE

nei confronti di:

MINISTERO dell'ISTRUZIONE, dell'UNIVERSITÀ e della RICERCA, UFFICIO SCOLASTICO
REGIONALE per il LAZIO AMBITO PROVINCIALE DI ROMA in persona dei legali
rappresentanti pro-tempore,
CONVENUTI CONTUMACI

a sciogliendo la riserva incamerata all'udienza del 29.08.2017 letti gli atti ed i documenti di causa viste le deduzioni della parte ricorrente

OSSERVA

Con ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. la ricorrente in epigrafe, docente di scuola secondaria assunta con contratto a tempo indeterminato in data 1.09.2014, attualmente in servizio presso l'I.C. p., riferisce di avere partecipato alla mobilità interprovinciale indetta con Ordinanza Ministeriale n 221 dell'11.04.2017 chiedendo, con la domanda presentata il 3.05.2017, che venisse valutato, ai fini dell'attribuzione del punteggio per l'assegnazione della nuova sede, il servizio pre-ruolo prestato nelle (Istituto Paritario comprensivo presentato negli aa.ss. dal 2006/2007 al 2013/2014 (doc. 3, 3a, 3b, 3t).

Lamenta, al riguardo, che il MIUR ha omesso di valutare il richiesto servizio pre-ruolo, per un totale di 48 punti, affermando che "nelle note comuni alla Tabella dei trasferimenti a domanda e d'ufficio dei docenti delle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di 1° grado e degli istituti di istruzione recondaria di 2° grado ed arristica e del personale educativo,



Accoglimento totale n. cronol. 13337/2017 del 01/09/2017 RG n. 3787/2017

Orbene, premesso che nel caso in disamina è pacifico che l'istituto scolastico presso cui la ricorrente ha prestato servizio negli aa.ss. dal 2006/2007 al 2013/2014 è istituto paritario, così come si evince dal ceri ficato di servizio dell'8.09.2014 da cui risulta che la Scuola ni è stata resa paritaria con D.M. del 28.02.2011, la ricostruzione del quadro normativo che disciplina la vicenda che ci occupa, e le suesposte considerazioni, inducono questo giudicante ad aderire all'impostazione favorevole alla docente.

Né, chiarito l'equivoco cheato dal testo dell'art. 485 citato, appare ostativa la giurisprudenza della S.C. di l'assazione (sentenza n. 1035/2014) in cui è bene precisare, si afferma un principio diversa, e cioè che l'art. 2 del d.l. 19 giugno 1970, n. 370, conv. in legge 26 luglio 1970, n. 576, riprodotto dall'art. 485 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, che prevede, ai fini giuridici ed economici, il riconoscimento, a favore del personale docente delle scuole elementari, del periodo di insegnamento pre-ruolo prestato nelle scuole materne statali o parificate (e non pareggiate come al comma precedente), attribuisce un beneficio che, rivestendo carattere eccezionale, non è suscettibile di interpretazione analogica o estensiva con riguardo ai servizi prestati presso istituti infantili diversi da quelli statali o comunali.

Ne discende che sussistono significativi elementi per ritenere fondata la censura svolta dalla ricorrente nei confronti del C.C.N.I. 2017 (o meglio, della sua nota comune in calce alle tabelle di valutazione cei titoli), in quanto in contrasto con fonti di rango superiore e primario.

Il periculum in mora

La ricorrente, in proposito, deduce che l'erronea ed illegittima attribuzione del punteggio ai fini del trasferimento ha prodotto un pregiudizio imminente, grave a irreparabile alla sfera dei propri diritti perionali e familiari, essendole stata illegittima mente preclusa la possibilità (rectius la certezza) di riavvicinarsi alla propria famiglia distante centinaia di chilometri dalla sede di servizio oggi assegnatale. Inoltre, va considerato, che la docente rischia di rimanere lontano da casa per anni vedendo così gravemente minata l'unità e la serenità del proprio nucleo familiare.

Gli effetti lesivi del mancauo accoglimento del ricorso cautelare, quindi, non ricadrebbero solo su interessi meramente patrimoniali, ma andrebbero ad intaccare la sfera dei diritti personali e familiari, come tali insuscettibili di reintegrazione per aquiva lante ex post.

Ne deriva la sussistenza della c.d. "imminenza ed attualità" del pregiuditio.

Per tutti i motivi esposti il ricorso merita accoglimento.

L'esistenza di contrasti giurisprudenziali giustifica la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale, visti gli artt. 669 bis ss. e 700 c p.c., così provvede:

 Ordina al Ministero convenuto, in persona del Ministro pro tempore, di rivalutare nuovamente la siede lavorativa da assegnare alla docente riconoscendole il servizio pre-ruolo svolto negli anni scolastici dal 2006/2007 al



Firmato Da: FALCIONE RAFFAELLA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serialit: 7e591a520b63943400a99c5774411af2

Accoglimento totale n. cronol. 13337/2017 del 01/09/2017 RG n. 3787/2017

2013/2014 nella misura in cui è valutato il servizio statale, tenendo presente il criterio delle preferenze espresse dall'avente diritto.

2.

Velletri, 01/09/2017

Il Giudice Dott.ssa Raffaella Falcione

